SENTENZA N188/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **74238** R.G., introdotto con ricorso, depositato in data 20.2.2024, ad istanza di **(omissis)**, (c.f. (omissis) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonietta Pierotti e Maria Pia Castellani ed elettivamente domiciliato presso lo Studio Pierotti Castellani in Gubbio, via Biscaccianti n. 1 (pec: antonietta.pierotti@avvocatiperugiapec.it; mariapia.castellani@avvocatiperugiapec.it)

contro

- **INPS**, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso, dall'avv. Gianluca Tellone, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 37590 del 23.1.2023 del notaio Roberto Fantini di Roma, ed elettivamente domiciliato presso il

Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania, in Napoli, via Medina n. 61 (pec: avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it).

FATTO

Parte ricorrente ha premesso quanto segue:

- di essere titolare di pensione di reversibilità categoria SPT numero 02329856, con decorrenza 1.11.2013;

- che, in data 19.2.2021, con apposita comunicazione, veniva notiziata dall'INPS in ordine alla riliquidazione della pensione in godimento con variazione dei dati di calcolo dall'1.11.2013, decorrenza originaria del trattamento, al 31.3.2021, da cui derivava un indebito a suo carico per complessivi euro 20.908,06 in virtù della applicazione della percentuale di cumulabilità del 50% del trattamento di reversibilità;

- che, con successiva comunicazione del 7.2.2022, riceveva l'accertamento di somme indebitamente percepite, sempre per il medesimo periodo dal 1.11.2013 al 31.3.2021, ma per un importo inferiore, pari ad euro 15.765,07, per la seguente causale: "*Sono state corrisposte quote di pensione ai superstiti non spettanti in quanto l'ammontare dei redditi è superiore ai limiti previsti dalla legge 335/95*";

- seguivano poi missive del 15.2.2022 e dell'1.4.2022 con le quali l'INPS comunicava che la somma dovuta sarebbe

stata recuperata attraverso una trattenuta di euro 100,00 mensili, a partire dalla prima rata utile;

- con apposito atto di diffida e messa in mora, inviato tramite *pec* in data 7.11.2023, l'interessato chiedeva all'Istituto previdenziale di annullare i provvedimenti sopraindicati e, per l'effetto, di dichiarare l'illegittimità dell'azione di recupero dell'indebito sui ratei di pensione di reversibilità in godimento, senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro;

- ritenendosi leso, con ricorso del 20.2.2024, adiva questa Corte per ottenere l'accertamento della illegittimità del provvedimento datato 19.2.2021 con cui l'INPS aveva provveduto alla riliquidazione della pensione chiedendo la restituzione della complessiva somma di euro 15.765,07 corrisposta dall'1.11.2013 al 31.3.2021. Domandava, poi, la declaratoria di irripetibilità di tale indebito, con condanna dell'INPS alla restituzione di eventuali trattenute *medio tempore* applicate, e con vittoria di spese. A tal proposito, sottolineava la propria buona fede nella percezione di quanto asseritamente pagato in eccesso, affermando di aver sempre correttamente assolto agli obblighi di comunicazione dei redditi percepiti, specie attraverso regolare presentazione delle dichiarazioni fiscali negli anni dal 2013 al 2021.

Con memoria del 30.4.2025, si costituiva in giudizio l'INPS per il rigetto del ricorso e in subordine per il suo accoglimento con ripetibilità dell'indebito circoscritta al periodo febbraio 2018 - febbraio 2021.

All'odierna pubblica udienza, presenti l'avv. Maria Pia Castellani per il ricorrente e l'avv. Gianluca Tellone per l'INPS. L'avv. Castellani ha chiesto dichiararsi l'illegittimità dell'azione di recupero dell'INPS con restituzione delle trattenute *medio tempore* applicate, richiamando giurisprudenza favorevole di questa Sezione. L'avv. Tellone si è riportato al contenuto dei propri scritti e alle conclusioni ivi rassegnate.

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Parte ricorrente, titolare di trattamento pensionistico di reversibilità a decorrere dall'1.11.2013, ha adito questo Giudice per ottenere che fosse dichiarata l'illegittimità della richiesta di restituzione dell'indebito di euro 15.765,07 relativo al periodo 1.11.2013 – 31.3.2021, inviata dall'INPS con raccomandata del 7.2.2022.

2. In via pregiudiziale ed assorbente dev'essere dichiarato *ex officio* il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice ordinario sulla base del principio recentemente stabilito dalle Sezioni Unite,

Civili, della Corte di Cassazione con ordinanza n. 9443/2025, del 10.4.2025.

Al riguardo, la menzionata pronuncia "*in tema di restituzione di ratei di pensione riscossi dagli eredi nel periodo successivo alla morte del pensionato (già dipendente pubblico), ha affermato che la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto afferente alla sola fondatezza dell'azione di ripetizione di indebito promossa dall'INPS, rispetto alle somme versate dopo il decesso, e non alla determinazione dell'ammontare del trattamento pensionistico*".

Ha precisato, al riguardo, che deve essere tenuta distinta "*l'azione diretta ad accertare la illegittimità dell'azione di recupero dell'indebito sulla base dei presupposti e/o condizioni di legge che lo consentono e che lasciano fuori dal contendere l'an e il quantum del rapporto pensionistico, dall'azione che mira a determinare esattamente l'an ed il quantum della pensione da erogare e che solo a tal fine coinvolge il pregresso rapporto pensionistico e le sue connotazioni. Solo in tale ultimo caso opera il principio di esclusività della giurisdizione contabile*".

In altri termini, le Sezioni Unite hanno stabilito che, ove la controversia riguardi la legittimità dell'azione di

recupero di un indebito pensionistico e non la determinazione dell'ammontare del trattamento pensionistico, la giurisdizione si radichi in favore del Giudice ordinario.

3. L'affermato principio rinviene, altresì, puntuale applicazione nella fattispecie in esame in cui parte ricorrente si è rivolta a questo Giudice contabile per ottenere l'accertamento della illegittimità dell'azione intrapresa dall'INPS per il recupero dell'asserito indebito sui ratei di pensione di reversibilità, con richiesta di condanna dell'Istituto alla restituzione di quanto *medio tempore* trattenuto.

4. Per le ragioni illustrate, si dichiara il difetto di giurisdizione di questa Corte in favore del Giudice ordinario.

5. Non v'è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania nella persona del Giudice unico dott. Gabriele Pepe, definitivamente pronunciando:

1. Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario;

2. Non v'è luogo a pronuncia sulle spese.

Manda alla Segreteria per il seguito di competenza.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 27 maggio 2025

Il Giudice Unico

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 04.06.2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale